

Infortunio da contagio. Periodo di inabilità e prova

Argomento

L'Inail ha pubblicato il 4 ottobre 2021 due Raccomandazioni del 2020, con le quali fornisce chiarimenti in materia di riconoscimento dell'infortunio sul lavoro ai contagi da Covid-19.

Novità

Con due Raccomandazioni l'Inail fornisce chiarimenti su:

- le modalità di conferma diagnostica dell'infezione da Sars-CoV-2,
- la durata del periodo di inabilità temporanea assoluta (Ita) negli infortuni da Covid-19,
- i criteri medico-legali da adottare per il riconoscimento del nesso causale e la definizione della presunzione semplice nelle infezioni.

Riferimenti

- Inail, Raccomandazione n. 5/2020 e Raccomandazione n. 8/2020.

Premessa

L'Inail ha pubblicato il 4 ottobre 2021 due Raccomandazioni del 2020 con le quali fornisce chiarimenti su:

- le modalità di conferma diagnostica dell'infezione da Sars-CoV-2,
- la durata del periodo di inabilità temporanea assoluta (Ita) negli infortuni da Covid-19,
- i criteri medico-legali da adottare per il riconoscimento del nesso causale e la definizione della presunzione semplice nelle infezioni.

Modalità diagnostica e durata del periodo di inabilità

L'Istituto precisa che il periodo di ITA parte dal momento in cui è **attestato l'inizio dell'astensione lavorativa**, anche quando quest'ultima sia riferibile a un quadro sindromico non specifico; per esempio, un'affezione simil-influenzale, successivamente ricondotto a malattia Covid-19.

Qualsiasi documentazione medica, compresa quella rilasciata ai fini della malattia comune Inps, può essere ritenuta utile ai fini certificativi di infortunio.

Gli eventuali dati mancanti potranno essere integrati nel corso della istruttoria medico-legale.

Il **termine del periodo di ITA** avverrà, quando l'infortunato è risultato asintomatico e negativo a **due test molecolari**, confortati in tal senso dai criteri forniti dal Ministero della Salute [Circolare n. 0006607 del 29

febbraio 2020].

Soltanto nel caso in cui vi sia evidenza dell'esecuzione di due test molecolari consecutivi negativi, sarà possibile definire la fine del periodo di ITA. La data di fine del periodo di ITA coinciderà, in ogni caso, con la data di notifica del risultato negativo del secondo test.

Nel caso in cui il soggetto abbia **ripreso l'attività lavorativa prima della conclusione dell'indagine medico-legale**, il periodo di ITA andrà chiuso, riportando nella sezione "Considerazioni mediche" la seguente dicitura:

"Fermo restando quanto previsto dalla Raccomandazione Ssc n. 5/2020, si prende atto della comunicata ripresa lavorativa da parte dell'infortunato e, pertanto, si procede alla definizione del periodo di ITA".

Nel caso in cui vi sia **ricomparsa dei sintomi dopo il secondo tampone negativo**, se il primo periodo di ITA non è stato ancora definito, si procederà al prolungamento dello stesso sino alla risoluzione della sintomatologia e alla nuova negativizzazione del soggetto.

Qualora, invece, la ricomparsa dei sintomi avvenga a distanza di tempo dalla chiusura del primo periodo di ITA, si dovrà procedere all'apertura di un incarico di ricaduta ovvero di un nuovo incarico base, nel caso si trattasse di recidiva.

Diagnosi del medico legale

L'Inail, con la Circolare del 3 aprile 2020, aveva distinto i **lavoratori per i quali vige**, ai fini dell'accertamento medico-legale, una **presunzione semplice di origine professionale del contagio** per il riconoscimento dell'infortunio sul lavoro indennizzabile dallo stesso Istituto.

In pratica, in queste ipotesi il virus si ritiene contratto in ambito lavorativo, salvo che non venga presentata la prova contraria.

Si tratta, in generale, di:

- **lavoratori esposti ad un maggior rischio** quali: medici, infermieri, operatori sanitari e simili e
- **lavoratori a costante contatto con il pubblico** o con l'utenza in generale, quali: addetti alla cassa, alle vendite, al personale non sanitario operante all'interno di ospedali.

Nella Raccomandazione n. 8/2020, l'Inail ha precisato che tale presunzione **non esclude un'istruttoria medica** in cui vengano eseguite le seguenti verifiche:

- qualificazione del livello di rischio dell'attività lavorativa effettivamente svolta;
- corrispondenza tra lo svolgimento in concreto dell'attività lavorativa e la categoria generale richiamata;
- coincidenza tra dato epidemiologico territoriale e picco epidemico/pandemico e contagio;
- prova contraria, con l'esclusione di altre possibili cause rispetto a quella lavorativa.

L'esclusione di altre possibili cause rispetto a quella lavorativa (**prova contraria**) è basata sull'analisi di ulteriori elementi, quali:

- lavoro svolto effettivamente in presenza nell'ambiente a rischio di esposizione elevata;
- presenza di contagi familiari (con valutazione del criterio cronologico e del periodo di latenza);
- modalità di raggiungimento del luogo di lavoro, che potrebbe non giustificare il contagio professionale.